



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 30/04/2014

COMUNE DI STATTE

Indennità d'esproprio. Ditta in corso di costituzione.

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla espropriazione per pubblica utilità della seguente area Fg.9 di Statte p.lla 71, per la realizzazione dei lavori in oggetto, trasmessa in data 27.07.2009, secondo le prescrizioni dell'art.16 comma 4 Dpr.8 Giugno 2001 n.327;

VISTO l'avviso n19172del17.12.201, esecutivo delle prescrizioni di cui all'art. 20 comma 1 del Dpr. 8 Giugno 2001 n. 327, trasmesso senza esito per irreperibilità del destinatario "Fondazione in corso di costituzione da denominarsi", come da intestazione catastale e presunta proprietaria delle espropriande aree, in data 17.12.2013;

CONSIDERATO che, al fine della determinazione dell'indennità provvisoria di cui all'art.20 Dpr.8 Giugno 2001 n.327, l'area in corso di espropriazione ricade in zona "residenziale in applicazione della legge 18.04.1962 n. 167", per la quale è venuta meno la destinazione di piano e che pertanto devono applicarsi le norme della zona A5 (verde agricolo di tipo B);

VISTA
la relazione sul valore del bene ai fini del calcolo dell'indennizzo depositata presso l'Ufficio Espropri del Comune di Statte;

VISTI
gli artt.20,26 e 37 Dpr.8 Giugno 2001 n.327

DETERMINA

Art. 1
L'indennità è calcolata secondo il valore di mercato delle aree nello stato in cui si trovano e secondo le risultanze della citata relazione sulla determinazione dei valori di mercato delle aree in oggetto.

Art. 2
L'indennità provvisoria da corrispondere, ai sensi del combinato disposto degli artt.20 e 37 del Dpr. 8 Giugno 2001 n. 327, agli aventi diritto per l'espropriazione dei beni immobili in Comune di Statte (TA) per la realizzazione dei lavori in oggetto, è indicata nell'ammontare di € 1.268,46 (milleduecentosessantotto/46)

Nel caso di accettazione della stessa, ove ricorrano le condizioni di cui agli articoli seguenti o nel caso in cui si addivenga all'accordo di cessione volontaria, si riconosceranno al proprietario i benefici di cui al successivo art.7.

Art. 3

Qualora l'area sia utilizzata a scopi agricoli al proprietario diretto coltivatore e ai fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti costretti ad abbandonare i terreni da espropriare, spetta, ai sensi dell'art. 37 comma 9 del Dpr 8 Giugno 2001 n. 327, un'indennità aggiuntiva pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. Il fondo deve essere direttamente coltivato, da parte dei soggetti richiamati, da almeno un anno prima della data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità.

Art. 4

Il proprietario delle aree sopra indicate "Fondazione in corso di costituzione da denominarsi" entro trenta giorni dalla notifica della presente, possono comunicare se intendono accettare l'indennità così come loro offerta, tenendo presente che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata.

La dichiarazione di accettazione dell'indennizzo, una volta intervenuta, è irrevocabile.

I proprietari, nell'atto di accettazione dell'indennità provvisoria, dovranno dichiarare l'assenza di diritti dei terzi sul bene.

Nell'atto di accettazione dell'indennità, i proprietari possono anche dichiarare di voler procedere alla cessione volontaria del bene con l'espropriante. L'accordo di cessione volontaria del bene è disciplinato dal successivo art. 7.

Art. 5

Qualora abbia condiviso l'indennità provvisoria così come calcolata nel precedente art.2, il proprietario, è tenuto a consentire l'immissione nel possesso dei propri beni, non appena ciò venga richiesto dall'amministrazione espropriante.

Nel caso in cui il proprietario consenta l'immissione nel possesso dei propri beni da parte di codesta amministrazione richiedente, lo stesso avrà diritto alla corresponsione di un acconto pari all'80% dell'indennità come sopra determinata.

Dalla data di immissione in possesso dei beni, fino a quanto non sia corrisposto l'acconto di cui al comma precedente del presente articolo, il proprietario avrà diritto agli interessi nella misura del tasso legale sul valore dell'indennizzo.

In caso di accettazione dell'indennità di cui all'art.2, ma di opposizione all'immissione in possesso dei beni, l'autorità espropriante potrà comunque procedere alla immissione in presenza di due testimoni.

Art. 6

In caso di accettazione dell'indennità di cui all'art.2, il proprietario deve, nei sessanta giorni dalla comunicazione di accettazione e dalla dichiarazione di assenza di diritti dei terzi sul bene di cui al precedente art.4 comma 3, depositare, presso l'Ufficio espropri, la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità dell'immobile.

La dichiarazione di cui al comma precedente può essere rilasciata anche mediante attestazione notarile. Intervenuto il deposito della documentazione di cui al comma 1, l'intera indennità ovvero il saldo di quella già corrisposta a titolo di acconto, verrà versato nei sessanta giorni seguenti, decorsi i quali il proprietario avrà diritto agli interessi nella misura del tasso legale anche se non vi è stata l'immissione in possesso dei beni di cui agli artt. che precedono.

Art. 7

Ove intervenga l'accordo di cessione di cui all'art. 4, o ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell'art.37 Dpr 8 Giugno 2001 n.327, sull'ammontare dell'indennizzo verrà riconosciuta la maggiorazione del 10% sull'importo dovuto per l'acquisizione delle aree.

L'acquirente, a sua cura, trasmetterà l'accordo di cessione per la registrazione, all'Agenzia delle Entrate, nel termine di giorni quindici dalla sottoscrizione.

Art. 8

Ove il proprietario, "Fondazione in corso di costituzione da denominarsi" condivide l'ammontare dell'indennità di cui al precedente art.2, ma non dichiara l'assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero qualora non effettui il deposito della documentazione di cui all'art.6 nel termine previsto, ovvero non si presenti per ricevere l'indennizzo offerto, l'autorità espropriante ordinerà il deposito della intera somma presso la Cassa DDPP, emetterà e darà esecuzione al decreto di esproprio.

Art. 9

Il proprietario che abbia accettato l'indennità provvisoria di cui all'art.2 anche se non abbia dichiarato l'assenza di diritti dei terzi sul bene secondo le prescrizioni del precedente art.4 o non abbia effettuato il deposito della documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene secondo l'art.6 o non si sia presentato a ricevere l'importo spettante, ha diritto alla corresponsione dell'indennizzo maggiorato del 10%. La presente disposizione riguarda i casi in cui, non si addivenga alla cessione volontaria del bene, ma avendo accettato l'indennità provvisoria, si debba comunque emettere il decreto di esproprio.

Art. 10

Decorsi trenta giorni dalla notifica della presente, senza nessun atto di accettazione da parte dei diretti destinatari, l'indennizzo offerto si intende rifiutato. In tal caso, l'autorità espropriante depositerà, nei trenta giorni successivi, la somma di cui all'art.2, presso la Cassa DDPP e procederà all'emissione del decreto di esproprio ed alla sua esecuzione.

Art. 11

Se per il bene negli ultimi cinque anni è stata pagata dall'espropriato un'imposta in misura maggiore dell'imposta da pagare sull'indennità, la relativa differenza dovrà essere corrisposta all'espropriato da parte del Comune, in qualità di autorità espropriante

Art. 12

In applicazione dell'art. 35 del Dpr. 8 Giugno 2001 n.327, qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale, una somma a titolo d'indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, al momento della corresponsione verrà operata una ritenuta del venti per cento a titolo d'imposta.

Art. 13

Decorsi trenta giorni dalla notifica della presente, senza nessun atto di accettazione da parte dei diretti destinatari, l'indennizzo offerto si intende rifiutato. In tal caso, l'autorità espropriante depositerà, nei trenta giorni successivi, la somma di cui all'art.2, ridotta del quaranta per cento, presso la Cassa DDPP

Art. 14

Ai sensi dell'art.14 comma 2 della legge regionale 22.02.2005 n°15, il presente atto sarà affisso per venti giorni all'albo pretorio del comune di Statte e sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Puglia (BURP) a causa dell'irreperibilità del proprietario risultante dai registri catastali.

Statte, lì 24 aprile 2014

Il Responsabile dell'Ufficio Espropri
Ing. Mauro De Molfetta
(firmato digitalmente)

Allegato:
Stralcio planimetrico del piano particellare